

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE

SECONDA SEZIONE

Registro Dec.: 782/06
Registro Generale: 861/2006

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Ref.
SILVANA BINI Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso 861/2006 proposto da:

CILLO DARIO
CACCHIONE RAFFAELE
COSTANTINI FRANCESCO
DE ROSE MARIA
DELL'ATTI FRANCESCO
ELIA VALERIA
FERRARA ANNUNZIATA
GENNARI FEDERICA CELESTE
MILONE ANNA MARIA
ORLANDUCCI EMILIA
RIELLI MARIA ROSARIA
RUGGIERI MARCELLO
SERRATI' NICOLA

rappresentati e difesi da:

QUINTO PIETRO
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI 43
presso
QUINTO PIETRO

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

COMMISSIONE ESAMINATRICE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede;

- per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento prot. n. 2543 del 24/3/2006 con cui il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha preso atto dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di n.141 dirigenti scolastici del ruolo della Regione Puglia indetto con D.D.G. del 22/11/2004, formato dalla 1^a e dalla 2^a sottocommissione giudicatrice, e che ha disposto la pubblicazione;
 - dei provvedimenti di estremi ignoti con cui la commissione giudicatrice ha disposto la non ammissione dei ricorrenti alla prova orale.
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare dei verbali di estremi ignoti con i quali la commissione ha proceduto alla valutazione delle prove scritte dei ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Udito, nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2006, il relatore Ref. SILVANA BINI e uditi gli Avv. Pietro Quinto per i ricorrenti e l'Avv. Caprioli per l'Amministrazione resistente;

Considerando che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

- Illegittimità per violazione dell'art. 9 del D.P.R. 487/94, nonché per violazione del D.P.C.M. del 30/05/2001, n.341; eccesso di potere per violazione dei criteri e delle modalità di valutazione predeterminati dalla commissione; Violazione dei principi generali in materia.

Considerato che

ai sensi dell'art 9 DPR 487/94 comma 3, l'unicità della funzione del presidente della commissione non si estrinseca nella necessaria partecipazione a tutti i lavori di ciascuna sottocommissione, ma nella funzione di coordinamento, al fine di assicurare l'omogeneità nell'applicazione dei criteri di valutazione predeterminati;

ritenuto quindi che il ricorso, ad un sommario esame, non pare supportato da sufficienti elementi di fumus;

Visti gli artt. 19 e 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti del citato art. 21;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce resinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2006

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott.ssa Silvana Bini - Estensore

Pubblicata il 14 luglio 2006